

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI

Il protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel P.T.O.F., che predispone e organizza le procedure messe in atto dall'Istituto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunni non italofoni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia(1989): tutte le persone, adulti e minori, sono titolari di diritti senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale, etnica, sociale, ricchezza, incapacità, nascita o altra circostanza.
- Il primo importante documento è la circolare ministeriale, 8 settembre 1989, n. 301, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio. L'attenzione è rivolta al primo inserimento e al diritto allo studio degli alunni stranieri.
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 205 del 1990: la scuola italiana sceglie l'educazione interculturale come orizzonte culturale nel quale inserire l'accoglienza dei cittadini di altri paesi e la formazione alla convivenza civile democratica.
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 73 del 1994. "Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale nella scuola": l'educazione interculturale non si esaurisce nei problemi posti dalla presenza di alunni stranieri nella scuola, ma si estende alla complessità del confronto fra culture, nella dimensione europea e mondiale dell'insegnamento e costituisce la risposta al razzismo e all'antisemitismo. Essa concerne la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell'identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà.
- Testo unico sull'immigrazione L. 40 del 1998 e D. Lsgl 25/07/1998: garantisce il diritto di istruzione ai minori stranieri presenti in Italia, indipendentemente dal loro status giuridico (con possibilità di iscrizione in qualsiasi momento dell'anno).
- Il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero riunisce e coordina le varie disposizioni in vigore in materia con la stessa legge n. 40/1998, ponendo, anche in questo caso particolare attenzione sull'effettivo esercizio del diritto allo studio, sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e della cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

- La legge sull'immigrazione del 30 luglio 2002, n. 189, modifica la precedente normativa in materia di immigrazione e asilo, ma non le procedure di iscrizione e di accoglienza degli alunni stranieri a scuola, che continuano ad essere disciplinate dal regolamento n. 394 del 1999.
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca n. 24 del 1/03/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri": la scuola italiana sceglie il modello di scuola comune (gli alunni di cittadinanza non italiana vengono inseriti nelle normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati) ed indica alcuni criteri per condurre buone pratiche di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri.
- Il Documento Ministeriale: "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", 23 ottobre 2007: La scuola italiana vuole proporre un modello specifico che, in perfetta sintonia con l'Unione Europea, si caratterizza per dati strutturali, scelte e azioni strettamente legati al suo contesto sociale. La via italiana all'intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze, la ricerca della coesione sociale in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni. Vengono indicati ed arricchiti i criteri per l'accoglienza e l'integrazione.
- La CM n. 807 del 27 novembre 2008, Programma Scuole aperte, Piano nazionale L2 per alunni stranieri di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse dedicate all'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri, con particolare attenzione a quelli di recente immigrazione.
- Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 indica l'importanza dell'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, la necessità di un'offerta formativa di qualità e delinea i criteri di equa distribuzione e ponderata assegnazione degli alunni alle classi.

FINALITA':

Il Protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno delle Scuole in tema d'accoglienza degli alunni stranieri;
- Facilitare l'ingresso di alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;

- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le culture e con le storie di ogni alunno;
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema integrato.

Il Protocollo di accoglienza individua le seguenti prassi condivise di carattere:

- Amministrativo e burocratico: al fine di agevolare la fase di iscrizione dell'allievo;
- Comunicativo e relazionale: al fine di approfondire una prima conoscenza dell'alunno e del suo nucleo familiare;
- Educativo e didattico: al fine di proporre, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, il corretto inserimento nella classe, l'efficace percorso didattico educativo e il potenziamento dell'uso della lingua italiana.

DESTINATARI DEL PROGETTO: Tutti gli allievi dell'Istituto e le loro famiglie. **!**
SOGGETTI DELL'ACCOGLIENZA:

1. l'alunno non italofono e la sua famiglia;
2. gli insegnanti e i compagni di classe;
3. il Dirigente scolastico;
4. la segreteria;
5. il personale ATA;
6. Il/la referente;
7. mediatori, docenti L2.

ACCOGLIENZA

L'iscrizione: i compiti della segreteria

L'iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d'accoglienza per l'alunno straniero e per la sua famiglia. Tra il personale di segreteria viene indicata una persona incaricata del ricevimento delle iscrizioni da parte degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali per l'interazione con cittadini stranieri. Vengono specificati documenti e informazioni da richiedere, oltre avvisi, moduli e note informative sulla scuola. Dopo una prima analisi della documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione, la commissione incaricata dal Dirigente Scolastico dovrà effettuare un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni sulla situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno.

QUINDI GLI UFFICI DI SEGRETERIA:

- Iscrivono i minori utilizzando la modulistica bilingue (quando possibile);
- Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);

- Acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- Avvisano tempestivamente i referenti delle scuole al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza;
- Forniscono ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Poiché figura garante del diritto all'apprendimento nei confronti delle famiglie straniere, il Dirigente scolastico svolge un ruolo fondamentale nell'accoglienza degli alunni immigrati. Oltre a stimolare la responsabilizzazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico esercita funzioni di coordinamento, di previsione e progettualità della scuola, unite alla messa a disposizione di risorse professionali, economiche e strumentali. Inoltre, garantisce relazioni stabili con enti locali, associazioni e le altre scuole del territorio che condividono le stesse problematiche.

NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE IMMIGRATE IL GRUPPO "GLI" DOVRA':

- Informare, facilitare l'accesso a scuola;
- Orientare e accompagnare i genitori neo-arrivati nel contesto scolastico.
- Coordinare le attività ed i progetti interculturali dell'Istituto;
- Curare i rapporti con il territorio;
- Valutare l'efficacia del protocollo d'accoglienza e della sua attuazione, eventualmente modificandolo e aggiornandolo;
- Aggiornarsi continuamente;
- Incontrarsi per attività di coordinamento, progettazione e verifica;
- Preparare materiali informativi, documenti e avvisi di routine per le famiglie, nelle diverse lingue (quando possibile).

GLI INSEGNANTI DI CLASSE

L'inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe, poiché solo una tale sinergia permette un facile inserimento. Al di là degli aspetti propriamente amministrativi, occorre raccogliere una serie di informazioni sull'alunno che consenta di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere iscritto sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. La storia scolastica precedente dell'alunno deve essere tenuta presente sia in termini di competenze, abilità, saperi, sia delle modalità di apprendimento che ha assimilato.

- Analizzano le problematiche e cercano possibili soluzioni, in collaborazione con i

- referenti;
- Raccordano le programmazioni di classe insieme agli insegnanti referenti;
- Ricercano forme di partecipazione dell'alunno straniero all'attività di classe anche se non ha ancora una sufficiente competenza linguistico-strumentale;
- Adegua i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli alunni stranieri;
- Utilizzano tutte le risorse a disposizione, soprattutto i mediatori culturali.
- A inizio anno scolastico i coordinatori di classe segnalano per iscritto al DS eventuali necessità di ore di mediatore linguistico o subito dopo l'accoglienza.

NELLA PRIMA FASE DI CONOSCENZA OCCORRE:

- Effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia, coinvolgendo un insegnante di classe, il referente di plesso e il mediatore, se necessari;
- Raccogliere una serie di informazioni sulla famiglia e sul Paese d'origine;
- Raccogliere una serie di informazioni sul ragazzo/a, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica;
- Articolare un colloquio con il ragazzo/a, utilizzando anche tecniche non verbali;
- Facilitare la conoscenza della nuova scuola;
- Osservare l'alunno in situazione;
- Preparare la classe all'arrivo del nuovo alunno;
- Predisporre percorsi interculturali.

***L'allievo straniero deve mettere in atto un processo (INPUT – ELABORAZIONE – OUTPUT) più complesso rispetto ai coetanei italofoni perché deve:**

- a. comprendere e conoscere il linguaggio specifico che caratterizza ogni disciplina;
- b. comprendere ed apprendere dei contenuti non linguistici;
- c. rielaborare le informazioni;
- d. verbalizzare i contenuti.

La programmazione deve tener conto di quanto sopra e l'alunno deve essere introdotto "con equilibrata successione" all'apprendimento delle varie discipline.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE:

La Commissione, informata dalla segreteria della iscrizione dell'alunno, propone l'assegnazione alla classe idonea con le seguenti azioni:

- a. Visiona la documentazione prodotta, sulle disposizioni legislative, sulle informazioni raccolte, sugli esiti delle prove di ingresso e sulle conoscenze, competenze e abilità tenendo conto dell'età anagrafica e delle scolarità pregresse.

- b. Cura l'inserimento in una classe di coetanei, là dove possibile, favorendo i rapporti "tra pari" al fine di prevenire il rischio di dispersione scolastica.
- c. Tiene conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana per una valutazione dell'inserimento anche in una classe inferiore al fine di favorire il miglior processo di apprendimento e integrazione.

La Commissione valuta l'inserimento in una determinata sezione considerando la complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, ecc.); ripartisce equamente gli alunni stranieri nelle classi, favorendo l'eterogeneità delle cittadinanze, oppure se presenti già uno/due alunni della stessa lingua, il nuovo alunno potrà essere inserito nella stessa classe per facilitarne l'integrazione.

Gli insegnanti cercano di coinvolgere i ragazzi nell'attivare forme di comunicazione e modalità di condivisione per favorire l'inserimento.

Il PDP per gli alunni stranieri (C.M. 8 del 06/03/2013):

Possiamo avere vari tipi di alunni:

- a. alunno neo-arrivato, o NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell'anno scolastico in corso e/o in quello precedente);
- b. alunno straniero giunto in Italia nell'ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio);
- c. alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua italiana ed in particolare in quella dello studio;
- d. alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d'inserimento causa:
 - Ritardo scolastico rispetto la normativa italiana;
 - Ripetenza;
 - Inserimento in una classe inferiore in accordo con la famiglia.

È il Consiglio di Classe che, dopo attenta analisi, tenuto conto delle difficoltà derivanti dallo svantaggio linguistico che non consente all'alunno di seguire il percorso comune della classe e di conseguire le abilità di studio necessarie per il successo formativo nell'apprendimento, elabora il PDP.

Criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento (da scegliere in base all'alunno/a)

- a. gli stessi programmati per la classe;

- b. ridotti: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un percorso realisticamente sostenibile. I saperi fondamentali per ogni disciplina devono costituire il punto d'arrivo del processo di insegnamento-apprendimento;
- c. argomenti sostitutivi e/o integrativi: per un recupero delle conoscenze;
- d. completamente/parzialmente differenziati: situazione di partenza dell'alunno in una o più discipline molto svantaggiata rispetto al resto della classe per svariate ragioni (scarsa scolarizzazione, lacune pregresse, discipline non affrontate nel paese d'origine, ecc.)

La metodologia didattica e la gestione della classe

La programmazione da sola, non basta, per favorire l'apprendimento, rispondere ai BES e valorizzare le differenze occorre una didattica diversa che si fonda sui più recenti studi glottodidattici: oggi si parla di didattica inclusiva intendendo quell'insieme di metodologie, approcci, strumenti e strategie volte a incentivare l'apprendimento e la partecipazione di tutti e che è attenta ai processi di apprendimento, alle differenze individuali (stili cognitivi, motivazione, dimensione emotiva ed affettiva) e alle dinamiche del gruppo classe.

Valutazione

L'Istituto prende atto della normativa vigente e premesso quanto ribadito in precedenza sull'adattamento dei programmi e del percorso personalizzato, fa le seguenti considerazioni:

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009 recita:

- Art. 1. comma 2: "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche",
- Art 1. comma 3: "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente";
- Art 1. comma 4: "le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa definito dalle istituzioni scolastiche";
- Art. 1. comma 9: "i minori con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'Art. 45 del D.P.R. 394 del 31/08/1999, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

La valutazione interviene come momento regolativo e orientativo dell'attività didattica. È pertanto formativa e tiene conto solo del percorso effettivamente realizzato dall'alunno/a.

Valutazione in base ai livelli di competenza

Per poter valutare gli alunni non italofoni è importante distinguere i diversi livelli di alfabetizzazione in lingua italiana:

1°. Livello: allievi neo iscritti, con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana. Fino al raggiungimento della strumentalità di base, la valutazione riguarderà soprattutto i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, impegno, progressi linguistici in L2 (partecipazione a laboratori e corsi); obiettivi disciplinari delineati nel PDP;

2°. Livello: allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio). I docenti di classe terranno conto del fatto provato che la lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un anno, mentre per la lingua dello studio ci vogliono diversi anni (da 5 a 7), pertanto ogni docente si atterrà agli obiettivi disciplinari delineati nel PDP.

3°. livello: allievi che hanno raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua ma che trovano ancora difficoltà nella lingua dello studio. Il docente si atterrà agli obiettivi delineati nel PDP;

4°. livello: allievi che non necessitano di interventi personalizzati. L'alunno segue le attività della classe, svolge le stesse verifiche e di conseguenza per la valutazione si applicano gli stessi criteri stabiliti per la classe.

Nello specifico:

➤ Al primo quadrimestre per la scuola secondaria di primo grado

Tutte le discipline esprimono il voto in decimi sulla base dell'adattamento del programma e degli obiettivi previsti dal PDP (se previsto).

Per la valutazione degli alunni NAI può esserci la possibilità di usare la lingua straniera in un primo tempo come lingua veicolare per poi essere sostituita da quella italiana; viene considerato come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine l'acquisizione delle competenze minime.

La valutazione deve essere rispettosa dei tempi di apprendimento/ insegnamento delle varie discipline, e viene espressa in riferimento agli obiettivi previsti dal PDP.

Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno vincolato alla lingua italiana si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

➤ **Al secondo quadrimestre per la scuola secondaria di primo grado**

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere formulata in modo più completo possibile. Per gli alunni che frequentano dall'inizio dell'anno e anche per coloro che arrivano ad anno già iniziato, la valutazione deve essere espressa in tutte le discipline sulla base degli obiettivi e dei saperi fondamentali raggiunti delineati nel PDP. La valutazione conclusiva di fine anno per ogni singola disciplina e per l'ammissione alla classe successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto di:

- Livello iniziale di partenza;
- Risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e delle azioni di sostegno programmate;
- Obiettivi disciplinari indicati e raggiunti nelle singole discipline;
- Attività integrative seguite dall'alunno;
- Motivazione, partecipazione e impegno;
- Progressi nelle discipline;
- Potenzialità dell'alunno;
- Competenze acquisite;
- Previsione di sviluppo linguistico.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione esame di stato

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è il momento finale di un percorso e deve accertare il possesso delle competenze essenziali (saperi di base o saperi minimi). La C.M. 28 del marzo 2007 che recava indicazioni sull'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie ha dedicato un paragrafo agli alunni con cittadinanza non italiana, nel quale, pur richiamando l'inderogabilità dell'effettuazione di tutte le prove, chiedeva di tener conto "anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta".

Il Prot. 5744 del 28/05/2009 concernente le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami fa riferimento agli alunni stranieri: "Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per l'espletamento della prova scritta nazionale da parte degli studenti della scuola secondaria di I grado, si fa riferimento a

quanto indicato nella C.M. 51/2009, (paragrafo «Prova scritta a carattere nazionale») e nell'Allegato tecnico (paragrafo «Somministrazione della prova»).

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009 ci ricorda che: “i minori con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’Art. 45 del D.P.R. 394 del 31/08/1999, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. La normativa d’esame non permette di differenziare le prove d’esame mentre è possibile concedere strumenti compensativi per gli alunni BES formalmente individuati dal Consiglio di Classe (Istruzioni a carattere permanente 3 giugno 2014).

➤ Le seguenti indicazioni sulle prove scritte d’esame valgono per gli alunni stranieri di recente immigrazione e di livello linguistico A1/A2/B1:

a. nella relazione di presentazione della classe all’esame è opportuno fare riferimento alla situazione specifica dell’alunno straniero e al suo percorso di apprendimento (PDP). Vanno anche esplicitate le misure compensative previste per le prove scritte che saranno anche ribadite al Presidente d’esame in sede di riunione plenaria;

b. prova di italiano: considerate le tipologie testuali previste per la prova, è opportuno che l’alunno venga indirizzato alla tipologia del testo più vicina al proprio vissuto personale (lettera, diario, esperienza personale...). Sarà cura del dipartimento di lettere predisporre di una griglia valutativa adeguata (preferibilmente a punteggio) che tenga conto più del contenuto che non della forma dell’elaborato (aspetto linguistico);

c. prova di matematica: è opportuno predisporre quesiti a ventaglio o a gradini che individuano il livello della sufficienza (facendo attenzione all’uso di un lessico più semplice) e livelli successivi tali da consentire agli alunni stranieri il raggiungimento di un obiettivo minimo positivo;

d. prova di inglese: considerate le tipologie testuali previste per la prova, è opportuno che l’alunno venga indirizzato alla prova di comprensione del testo che sarà graduata nei quesiti per individuare il livello della sufficienza e livelli successivi. Per la prova di produzione scritta (lettera) si valuterà maggiormente il contenuto più che la forma dell’elaborato (aspetto linguistico);

e. prova seconda lingua: vale quanto delineato per la prova di inglese.

È prevista la possibilità di richiedere, se necessario, il mediatore culturale durante le prove d’esame.

➤ Il D.P.R. 89 del 20/03/2009, Art 5 comma 10; C.M. 48 del 31/05/2012; C.M. 8 del 06/03/2013 prevedono di avvalersi delle ore di seconda lingua straniera per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana come L2. In questo caso, la seconda lingua comunitaria non è oggetto d’esame. In questo caso è preferibile una delibera del Consiglio di Classe e del collegio docenti.

- a. prova INVALSI: gli alunni con cittadinanza non italiana svolgono la stessa prova degli alunni italiani;
- b. colloquio interdisciplinare: preferibilmente dovrebbe essere supportato da ausili visivi (presentazioni in Power Point, mappe concettuali, cartelloni, fotografie, cartine, immagini) e basato su un percorso personalizzato. Anche in questo caso, la valutazione si terrà conto soprattutto del contenuto, della competenza raggiunta piuttosto che della proprietà del linguaggio.